



COMUNE DI QUINTO VERCELLESE

ISOLA ECOLOGICA COMUNALE

NORME DI ACCETTAZIONE RIFIUTI PRESSO L' ISOLA ECOLOGICA

Documento approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 25/07/2024

Presso l'isola ecologica possono conferire rifiuti tutti coloro che sono in regola con il pagamento della tassa rifiuti del Comune di Quinto Vercellese.

L'ingresso all'isola ecologica è consentito sia alle utenze domestiche (privati cittadini) che alle utenze non domestiche (attività artigianali e agricole, imprese edili, ecc.) del paese di Quinto Vercellese.

Le modalità di accettazione dei rifiuti all'isola ecologica sono dettate dal Regolamento.

Per chiarire i meccanismi di accettazione dei rifiuti ecco una sintesi per l'utenza (per informazioni complete far riferimento al D.lgs. 152/2006).

I rifiuti sono classificati in urbani e speciali e, a loro volta, in pericolosi e non pericolosi.

I rifiuti conferibili all'isola ecologica sono esclusivamente:

- RIFIUTI URBANI
- RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

e possono essere suddivisi in:

Rifiuti recuperabili:

Carta, cartone, vetro, legno, vegetali, macerie, metalli, elettrodomestici, pneumatici, toner, olio minerale per auto, olio vegetale, vernici e solventi.

Rifiuti ingombranti recuperabili:

Sono i rifiuti voluminosi da alcuni dei quali, a seguito di lavorazioni, è ancora possibile ottenere materiali recuperabili; sono, ad esempio, materassi, divani, sci, grossi oggetti in plastica come cassette gioco per bimbi, mobili per giardino in plastica, cuccie per cani, giocattoli per bimbi, bacinelle, onduline di vetroresina o plastica, tubi in polietilene o gomma per irrigazione, tapparelle e persiane, moquette e linoleum, ecc ecc;

Rifiuti ingombranti non recuperabili

Sono i rifiuti di piccola taglia che non possono essere conferiti nei cassoni della raccolta differenziata e riconducibili all'RSU indifferenziato ma che, per comodità dell'utente o per le dimensioni, non possono essere esposti con il sacco grigio durante la raccolta porta a porta; sono, ad esempio, stracci, caschi per moto, scarponi usati, indumenti non più utilizzabili, cartongesso, pannelli isolanti a sandwich, guaine bituminate, ecc;

Tutti gli utenti dell'isola ecologica devono seguire queste regole:

1. arrivare all'isola ecologica avendo già differenziato i rifiuti, per facilitare il controllo da parte del personale;
2. non portare all'isola ecologica i rifiuti contenuti in sacchi di cui non si possa verificare il contenuto;
3. non utilizzare il cassone degli ingombranti come cassone "di comodo" per buttare tutto mescolato senza differenziare i rifiuti (obbligo di legge ai sensi del D.lgs. 152/2006);
4. non iniziare le operazioni di scarico senza che l'operatore abbia registrato i dati dell'utente e abbia dato indicazioni su dove buttare ciascun rifiuto;
5. seguire sempre le direttive dell'operatore presente all'isola ecologica che è responsabile della qualità dei rifiuti raccolti all'isola ecologica.

Ciascuna tipologia di utenza può conferire secondo queste modalità:

Privati Cittadini

Essendo utenti domestici producono rifiuti urbani e possono conferire tutte le tipologie di rifiuti, recuperabili, ingombranti recuperabili e non recuperabili.

Per rifiuti "particolari" si deve usare il criterio della produzione di una famiglia (assimilazione), ad esempio:

- 4 pneumatici per automobili ogni 6 mesi,
- piccole quantità di macerie originate da lavori di domestici di riparazione (5 secchi da 20 litri),
- piccole quantità di cartongesso (una decina di m²),
- piccole quantità di lana di roccia (un paio di sacchi, anche grandi),
- onduline di vetroresina (alcuni rotoli),
- pannelli isolanti a sandwich, tipo quelli per celle frigo (una decina di m²),
- piccole quantità di guaina bituminata,
- 5 contenitori bonificati per fitofarmaci ogni 6 mesi,
- 5 contenitori di prodotti pericolosi identificati in base al pittogramma, vuoti, ogni 6 mesi,
- una decina di m² di teli agricoli (un piccolo rotolo) ogni 6 mesi,
- 2 batterie per auto ogni 6 mesi,
- 10 kg di olio motore esausto ogni 6 mesi,
- 5 contenitori (max da 20 litri) di vernici o solventi ogni 6 mesi,
- tubi in polietilene per impianti di irrigazione (una decina di metri),
- reti antigraffio (una decina di m²),
- big bags (1 ogni 6 mesi)

Ricordiamo che, **a TUTTI**, è tassativamente vietato il conferimento di qualsiasi manufatto in eternit o contenente amianto.

Invitiamo tutta la popolazione ad attenersi a queste regole di comportamento.



REGOLAMENTO

per la gestione dell'isola ecologica di Quinto Vercellese

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali e definizioni

Articolo 1 - Isola Ecologica Comunale

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Titolare dell'autorizzazione dell'isola ecologica comunale

Articolo 4 - Referente Tecnico

Articolo 5 - Mansioni del personale operaio

Titolo II - Disciplina delle raccolte differenziate istituite nell'IEC

Articolo 6 - Tipologie di rifiuto urbano raccolte

Titolo III - Organizzazione della gestione dell'IEC

Articolo 7 - Accesso all'IEC

Articolo 8 - Modalità del conferimento

Articolo 9 - Norme di comportamento e divieti

Articolo 10 - Rimostranze e reclami

Articolo 11 - Controlli

Articolo 12 - Danni e risarcimenti

Titolo IV - Disposizioni diverse

Articolo 13 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Titolo V Disposizioni sanzionatorie

Articolo 14 - Regime sanzionatorio

Titolo VI - Disposizioni finali

Articolo 15 - Applicazione del regolamento

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1 – Isola ecologica comunale

Il presente Regolamento disciplina la gestione e l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti prodotti sul territorio comunale mediante un "Centro comunale attrezzato per la raccolta differenziata", di seguito denominato Isola ecologica comunale (IEC). Il Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ed integra il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. L'isola ecologica del Comune di Quinto Vercellese è censita al NCT fg 6 mapp 11, 13 di proprietà comunale. L'isola ecologica comunale, che costituisce una fase integrata dell'attività di raccolta dei rifiuti urbani, è destinata al solo ricevimento dei rifiuti urbani o loro frazioni, nonché dei rifiuti ad essi assimilati, prodotti esclusivamente da utenze domestiche, provenienti dal territorio di competenza, con l'osservanza dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dei sistemi di riciclo e/o recupero dei rifiuti sanciti nel D. Lgs. n. 152/2006.

ARTICOLO 2 - Definizioni

In relazione alle successive disposizioni e norme si fa riferimento alle seguenti definizioni:

- **ISOLA ECOLOGICA COMUNALE:** area attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani e assimilati o loro frazioni che non prevede l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento. Per essere definita isola ecologica comunale o ecocentro, questa area deve necessariamente prevedere la presenza costante di uno o più addetti al fine di controllare l'effettivo conferimento dei rifiuti e di permettere un più agevole e razionale raggruppamento dei materiali, prima che gli stessi vengano prelevati e avviati a recupero e/o a smaltimento.
- **ADDETTO AL CONTROLLO:** è il soggetto incaricato delle operazioni di custodia, verifica, controllo e vigilanza sul regolare funzionamento dell'isola ecologica.
- **TECNICO RESPONSABILE:** è il soggetto responsabile della gestione amministrativa e operativa dell'isola ecologica. Altre definizioni sono riferite alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 3 – Titolare dell'isola ecologica comunale

Il Comune, è il titolare all'esercizio dell'isola ecologica comunale, è impegnato a dare adeguata informazione ai cittadini circa l'esistenza dell'isola ecologica comunale e le modalità di conferimento in esso praticate. Non vi è obbligo di tenuta del registro di carico/scarico previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, ma il titolare è soggetto alla tenuta di un apposito registro, da compilarsi con i dati inerenti le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani in uscita, avviati ai successivi impianti di smaltimento o di recupero, compresa l'indicazione delle precise destinazioni.

ARTICOLO 4 – Referente tecnico

La figura del Tecnico Responsabile dell'isola ecologica comunale è individuabile nel Responsabile del servizio lavori pubblici o in altro soggetto comunque nominato dall'Amministrazione comunale. Il Responsabile dell'isola ecologica comunale deve accertarsi che la gestione dello stesso avvenga secondo le indicazioni del presente Regolamento, con particolare riferimento agli adempimenti di cui all'articolo precedente e alle disposizioni di cui ai successivi titoli II e III. Ad esso spetta il

coordinamento tecnico e amministrativo dell'attività dell'isola ecologica, comunicando le necessarie disposizioni al personale operativo, del quale dovrà verificare la formazione.

ARTICOLO 5 – Mansioni del personale operativo

Il personale addetto alla gestione operativa dell'area attrezzata dovrà essere in grado di svolgere con la dovuta efficienza le seguenti mansioni:

- Riconoscere la titolarità al conferimento da parte degli utenti, al fine di accertare l'origine comunale degli stessi;
- Assistere gli utenti nelle operazioni di conferimento indirizzandoli verso gli idonei contenitori e fornendo agli stessi tutte le informazioni utili alla corretta differenziazione dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti ingombranti;
- Aggiornare il registro con i dati relativi alla tipologia e ai quantitativi dei rifiuti in uscita dall'isola ecologica, verso idonei impianti di recupero e/o smaltimento, con la specifica degli stessi;
- Coordinare la propria attività con quella degli operatori del servizio pubblico di raccolta o dei trasportatori terzi autorizzati;
- Provvedere alla manutenzione ordinaria e alla pulizia dell'area attrezzata (attrezzature, contenitori, locali, recinzione perimetrale, ecc.) nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- Segnalare tempestivamente al referente tecnico ogni anomalia di gestione;
- Informare l'Amministrazione comunale riguardo le necessità dell'isola ecologica per quanto concerne lo svuotamento dei contenitori da parte delle ditte specializzate convenzionate e abilitate;
- Comunicare al Responsabile dell'isola ecologica eventuali miglioramenti o lavori che si rendessero necessari;
- In caso di emergenza avvisare tempestivamente l'Amministrazione comunale ed eventualmente procedere alla chiusura dell'isola ecologica;
- Effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE ISTITUITE NELL'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE

ARTICOLO 6 – Tipologie di rifiuto urbano raccolte

Le tipologie di rifiuti effettivamente conferite presso l'isola ecologica sono strettamente connesse alle modalità di raccolta dei rifiuti urbani, con le quali si devono integrare, ed in particolare alle modalità di organizzazione della raccolta differenziata degli stessi, nonché alle destinazioni finali previste. In particolare l'isola ecologica comunale è destinata al conferimento dei rifiuti urbani, la cui raccolta in maniera separata da parte del servizio pubblico risulta non agevole e che anche il cittadino trova conveniente portare direttamente con mezzo proprio, o tramite servizio su chiamata, presso il centro medesimo. Il conferimento del rifiuto presso l'isola ecologica comunale è gratuito per gli aventi diritto. E' comunque facoltà dell'Amministrazione comunale l'introduzione di tariffe di conferimento per alcune tipologie di rifiuti o per particolari utenze, in dipendenza di mutate condizioni tecnico-economiche riguardanti la gestione della struttura. Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006, ai fini delle successive disposizioni e norme del

presente Regolamento, sono ammesse al conferimento presso l'isola ecologica comunale, in quantità compatibili con la potenzialità organizzativa del servizio e con la capacità ricettiva. All'atto dell'approvazione del presente Regolamento, tali tipologie consistono in:

- Inerti e macerie da demolizione, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore di civile abitazione (CER 170107 e 170904),
- Sfalci e potature (CER 200201);
- Ingombranti (CER 200307);
- Materiale ferroso

E' vietato conferire presso l'isola ecologica:

- rifiuti prodotti in altri Comuni;
- i rifiuti secchi residui (CER 200301), anche se chiusi nei sacchi della spazzatura, che devono invece essere conferiti al normale e ordinario circuito di raccolta stradale;
- la frazione putrescibile ed organica del rifiuto urbano domestico (scarti di cucina CER 200108), che deve invece essere conferita al normale ed ordinario circuito di raccolta stradale dell'umido o riciclata attraverso il compostaggio domestico;
- i rifiuti agricoli derivanti dalla coltivazione del fondo, i rifiuti industriali ed in genere tutte le tipologie di rifiuti non comprese nell'elenco dei rifiuti assimilati agli urbani;
- veicoli a motore, rimorchi o loro parti, che devono essere invece consegnati ai centri autorizzati sulla base della normativa vigente.

L'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento, ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento, a seguito di mutate esigenze organizzative e tecniche, le tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate, ed è tenuta a comunicare all'utenza ogni variazione apportata con un preavviso minimo di 15 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE

ART. 7 – Accesso all'isola ecologica.

I giorni e gli orari di apertura al pubblico dell'isola ecologica, esposti all'ingresso su apposito cartello, sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.

Alla data di adozione del presente regolamento gli orari di apertura al pubblico sono definiti come segue: - dal 1° marzo al 30 settembre: tutti i sabati non festivi e/o prefestivi dalle ore 9.00 alle ore 11,30

- dal 1° ottobre al 28 febbraio: tutti i sabati non festivi e/o prefestivi dalle ore 9.00 alle ore 11,30

Le eventuali modificazioni agli orari sopra indicati, approvate con deliberazione della Giunta Comunale, non richiedono espressa modificazione del presente Regolamento e devono essere adeguatamente pubblicate per divenire efficaci. L'isola ecologica rimane chiusa, in ogni caso, nei giorni festivi infrasettimanali. L'accesso al pubblico con apertura straordinaria può essere consentito anche in occasioni straordinarie programmate, qualora ciò venga disposto dall'Amministrazione comunale. Durante l'apertura è necessaria la presenza di uno o più operatori al fine di agevolare il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e garantire un adeguato controllo sulla qualità degli

stessi. L'accesso all'isola ecologica è consentita ai soli iscritti a ruolo del Comune, in regola con il pagamento della TARI, esclusivamente per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale, limitatamente alle tipologie di cui all'articolo 6. Per accedere all'isola ecologica è necessario prenotare, presso gli uffici comunali almeno 5 giorni prima del conferimento rifiuti al fine di poter verificare da parte dell'amministrazione la posizione regolare del contribuente.

Per il solo conferimento di inerti e macerie da demolizione, gli utenti domestici hanno facoltà di farsi accompagnare da imprese abilitate, incaricate del trasporto. Il conferimento di rifiuti provenienti da utenti residenti nel territorio comunale e derivanti dalla manutenzione di aree verdi, parchi e giardini, compiuto a cura di ditte esercenti attività di giardinaggio, è consentito purché accompagnato da una dichiarazione dell'utente riportante gli estremi di identificazione dei rifiuti consegnati e le generalità dell'utente medesimo. Le operazioni di presa in carico dei rifiuti, per il trasporto verso gli impianti di recupero o di smaltimento da parte degli operatori del servizio pubblico di raccolta o dei trasportatori terzi autorizzati, dovranno necessariamente avvenire al di fuori degli orari di apertura alle utenze servite. La stessa norma si applica a tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedano movimentazione di mezzi e/o impiego di apparecchiature elettromeccaniche.

ARTICOLO 8 – Modalità di conferimento

L'utente che intende conferire rifiuti all'isola ecologica deve sempre rivolgersi al personale addetto all'accettazione per le indicazioni relative allo scarico. È ammesso all'ingresso all'isola ecologica il solo soggetto conferente. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti richiesti nonché coloro che intendano conferire rifiuti in difformità alle norme del presente Regolamento. È permesso l'accesso contemporaneo all'isola ecologica di un numero di utenti tale da consentire un agevole controllo da parte del personale preposto. I contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere muniti di apposita cartellonistica, ben visibile e identificativa in modo univoco dei materiali conferibili. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora egli si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà aver già provveduto autonomamente alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata. L'utente è comunque tenuto a disporre i rifiuti conferiti in modo ordinato, occupando il minimo di spazio possibile.

ARTICOLO 9 – Norme di comportamento e divieti

Durante il conferimento dei rifiuti presso l'isola ecologica è fatto obbligo di rispettare le indicazioni del personale di sorveglianza e di attenersi alle indicazioni fornite dalla cartellonistica appositamente predisposta. L'utente è comunque tenuto a porre la massima attenzione agli automezzi in manovra. Gli utenti dei servizi di raccolta differenziata devono adempiere alle seguenti disposizioni:

1. non abbandonare rifiuti all'esterno dell'isola ecologica comunale;
2. non scaricare rifiuti differenti da quelli previsti all'art. 6;
3. non mettere nei contenitori rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori;
4. non collocare rifiuti e materiali all'esterno dei contenitori o al di fuori degli spazi dedicati;
5. non asportare materiali dai contenitori e/o fare la cernita dei materiali medesimi.

Ad ultimazione delle operazioni di scarico, qualora l'utente abbia provocato l'imbrattamento del suolo dovrà provvedere direttamente alla pulizia dell'area.

ARTICOLO 10 – Rimostranze e reclami

Eventuali rimostranze e reclami da parte delle utenze devono essere rivolti per iscritto al Comune.

ARTICOLO 11 – Controlli

Il personale di controllo effettua la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento verbalizzando le infrazioni previste dalla normativa vigente, fatte salve le competenze della Polizia Locale e degli altri Enti preposti. Nel caso di abbandono di rifiuti da parte di soggetti non individuati, il Comune attiverà d'ufficio le procedure volte all'accertamento dell'identità dei responsabili, ai quali successivamente saranno addebitate le spese sostenute per provvedere allo sgombero ed allo smaltimento dei rifiuti medesimi, fatte salve le sanzioni amministrative e le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12 – Danni e risarcimenti

In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi e colposi, che arrechino danni alle strutture dell'isola ecologica, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile. Il Comune non risponde in alcun modo delle azioni dell'utente che arrechino danno a terzi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

ARTICOLO 13 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme del Codice della Strada, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

TITOLO V - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

ARTICOLO 14 – Regime sanzionatorio

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell'ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 15 Applicazione del regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività del provvedimento che lo approva